

## ANALISI DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE PER UN NUOVO REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI

***Nota : questo documento non esprime un'opinione politica dell'AREPO. Si tratta solamente di una prima analisi tecnica effettuata dai servizi dell'AREPO.***

### ANALISI DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE



La **revisione del regolamento 834/2007** sull'agricoltura biologica è attualmente in corso e la Commissione europea ha pubblicato la proposta per un nuovo regolamento. Durante il processo di consultazione, la Commissione ha presentato tre opzioni:

- 1) lo **status quo migliorato**, caratterizzato da un miglioramento della normativa attuale e della sua applicazione;
- 2) **l'opzione incentrata al mercato**, consistente nel creare le condizioni necessarie per far fronte in modo dinamico all'ulteriore evoluzione del mercato, con norme più flessibili. Le norme eccezionali stabilite da lunga data sarebbero integrate nelle norme di produzione;
- 3) **l'opzione incentrata sui principi**, volta a riportare la produzione biologica ai suoi principi di base, che sarebbero rispecchiati in misura più adeguata nelle norme di produzione. Le norme eccezionali sarebbero soppresse.

In esito alla **valutazione d'impatto**, l'opzione preferita è stata quella incentrata sui principi. Questa opzione tenta di riportare la produzione biologica ai suoi principi e obiettivi volti a contribuire all'integrazione dei requisiti di protezione ambientale nella PAC e a promuovere una produzione agricola sostenibile. Inoltre, un'attenzione particolare è stata riservata alla **semplificazione** durante tutto il processo. La Commissione propone in particolare di:

- **rafforzare e armonizzare** le norme, tanto nell'UE quanto per i prodotti importati, mediante **l'eliminazione di molte eccezioni** attualmente in vigore nell'ambito della produzione e dei controlli;
- **rafforzare i controlli**, basandoli sul rischio;
- semplificare i requisiti applicabili ai **piccoli agricoltori**, in particolare con l'introduzione della **certificazione di gruppo**;
- affrontare in modo più incisivo la dimensione internazionale del **commercio** dei prodotti biologici, con l'introduzione di nuove norme in materia di esportazioni ed, infine
- **semplificare la legislazione** per ridurre i costi amministrativi per gli agricoltori e migliorare la trasparenza.

Nei prossimi mesi, il Consiglio e il Parlamento europeo discuteranno e adatteranno la proposta della Commissione. Il regolamento definitivo dovrebbe **entrare in vigore nel 2017**.



RIASSUNTO DELLE AZIONI PROPOSTE *In azzurro i commenti sui punti critici.*

## I. STRUTTURA

La proposta reintroduce la struttura del primo regolamento biologico (2092/91) con un solo regolamento più gli allegati, che contengono le norme specifiche per la produzione (struttura attuale: regolamento base con 2 regolamenti di esecuzione).

Si ritiene eccessivo cambiare nuovamente la struttura dopo soli 5 anni. Inoltre **diminuisce la stabilità** del settore poiché molte parti fondamentali sono presenti negli **allegati**, che potrebbero essere modificati da atti delegati. In effetti, tutti i **seguenti articoli** prevedono la **possibilità per la Commissione europea di adottare degli atti delegati**: Articolo 2 (campo di applicazione: possibilità di modificare la lista di prodotti nell'allegato I); Articolo 7 (definizione dei criteri per il sistema di gestione ambientale); Articolo 8 sulla conversione; Articoli 10-29; Articoli 32-33 (nel Capo III "Regole di produzione"; Capo IV "Etichettatura"; Capo V "Certificazione biologica"; Capo VI "Scambi con i paesi terzi"; Capo VII "Disposizioni generali"); Articoli 39-41 sulle misure transitorie.

## II. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

### CAPO I

1. prodotti agricoli e di acquacoltura, elencati nell'allegato I del TFUE;
2. prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti o mangimi;
3. altri prodotti che, come i prodotti agricoli trasformati, sono strettamente connessi a prodotti agricoli, elencati nell'allegato I (la CE può modificarlo con **atti delegati**);

#### Esclusi:

- ristorazione collettiva, le misure adottate dagli Stati membri e i regimi privati applicati in questo settore sono considerati adeguati;
- i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici non dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento, poiché il processo produttivo non può essere pienamente controllato.

#### Articolo 2

Il campo di applicazione della misura non è chiaro, è difficile determinare quali prodotti sono inclusi.

## III. REGOLE GENERALI DI PRODUZIONE

### CAPO II

1. Le **norme di produzione sono rafforzate e armonizzate** grazie alla soppressione delle eccezioni (salvo misure temporanee in seguito a circostanze calamitose, cfr. Art.17).

Misure transitorie saranno introdotte per permettere agli agricoltori di adattarsi alle nuove norme (es. misure transitorie per il materiale riproduttivo animale e vegetale, Articolo 40)

Le eccezioni sono importanti per i piccoli agricoltori, per i nuovi stati membri e per i paesi in cui biologico non è ancora sviluppato perché aiutano ad una conversione graduale (IFOAM).



2. Le aziende agricole biologiche devono essere **interamente gestite in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica.**

#### Art 7.1(a)

Idealmente positivo perché semplificherebbe i controlli, aumentando le garanzie e diminuendo la contaminazione, ma crea problemi pratici poiché circa il 25% delle aziende biologiche sono miste: si corre il rischio di perdere gran parte delle aziende bio.

3. Il **riconoscimento retroattivo** del periodo di conversione **non è più possibile.** (**salvo**: terreni messi a riposo per un periodo di tempo pari almeno a quello richiesto per la conversione).

#### Art.8.3



4. I prodotti ottenuti durante il periodo di conversione non possono essere commercializzati come biologici.
5. Gli operatori del comparto biologico diversi dagli agricoltori o dai produttori di alghe marine o animali d'acquacoltura sono tenuti a mettere a punto un **sistema che consenta di migliorare le proprie prestazioni in campo ambientale** (salvo: microimprese per ridurre la carica amministrativa).

**Art.8.4**

**Art 7.1(d)**

Non è chiaro come dovrebbe essere reso operativo il sistema di gestione ambientale (Chi se ne occupa? Come dovrebbe essere controllato?). La CE ha il potere di adottare atti delegati per stabilire questi criteri.

#### IV. SISTEMA DI CONTROLLO

#### CAPO V

1. Le norme sul sistema di controllo per l'agricoltura biologica sono state integrate in un **unico testo legislativo** (proposta della CE sui controlli ufficiali).

[Regolamento sui controlli ufficiali](#)

Il controllo nel bio ha delle caratteristiche specifiche ed è importante mantenere almeno l'implementazione sotto il regolamento bio (IFOAM EU).

2. **L'approccio basato sul rischio in materia di controlli ufficiali viene rafforzato** sopprimendo l'obbligo di verificare annualmente la conformità di tutti gli operatori

[Regolamento sui controlli ufficiali](#)

L'ispezione annuale è molto importante per la tranquillità dei consumatori.

**Articolo 23**

3. La proposta obbliga tutti gli operatori della filiera biologica a sottomettersi al sistema di controllo. Attualmente alcuni dettaglianti sono esenti e questa eccezione è stata ampiamente utilizzata.

**Articolo 24, paragrafo 1**

4. Per i piccoli agricoltori viene introdotto un **sistema di certificazione di gruppo** al fine di ridurre i costi di ispezione e di certificazione e gli oneri amministrativi ivi connessi, rafforzare le reti locali, contribuire allo sviluppo di migliori sbocchi di mercato e assicurare parità di condizioni con gli operatori dei paesi terzi.

**Articolo 26**

5. Sono introdotte disposizioni specifiche al fine di accrescere la trasparenza per quanto concerne le tariffe che possono essere imposte ai fini del controllo, di rafforzare la tracciabilità e la prevenzione delle frodi e di armonizzare le misure da adottare qualora siano rilevati prodotti o sostanze non autorizzati.

**Articolo 24, par. 2-5**

#### V. REGIME COMMERCIALE

#### CAPO VI

La possibilità di concludere accordi di equivalenza con i paesi terzi viene mantenuta mentre il sistema di equivalenza unilaterale è gradualmente soppresso. È inoltre prevista una graduale evoluzione del riconoscimento degli organismi di controllo verso un regime di conformità.

**Articoli 27-31**

Viste le diverse condizioni socio-economiche e climatiche, IFOAM sostiene il concetto di conformità: è importante che gli standard abbiano gli stessi obiettivi, ma non devono per forza essere identici. Questo potrebbe limitare l'importazione di prodotti bio.

#### VI. MISURE TRANSITORIE

#### CAPO VIII Sezione II

La CE può adottare misure transitorie (atti delegati) sull'origine del materiale riproduttivo vegetale e degli animali destinati alla riproduzione, che cesseranno di essere applicabili il 31 dicembre 2021. Per gli altri settori, la riforma dovrebbe entrare in vigore nel 2017.

**Articolo 40**